



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
Provincia di Benevento

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

INDICE

Premessa

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico e modalità

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Promozione, sensibilizzazione e informazione del compostaggio domestico

Art. 6 – Compostaggio domestico condominiale

Art. 7 – Partecipazione

Art. 8 – Rifiuti compostabili

Art. 9 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Art. 10 – Attività di recupero complementari al compostaggio domestico

Art. 11 – Albo comunale Compostatori

Art. 12 – Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo comunale dei Compostatori

Art. 13 – Assegnazione dei compostatori in comodato gratuito

Art. 14 – Diritti e doveri degli aderenti

Art. 15 – Riduzione della tassa sui rifiuti

Art. 16 – Attività vietate

Art. 17 – Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 18 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art.19 – Pubblicità del Regolamento

Art. 20– Funzionario responsabile

Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 22 - Modifiche al presente regolamento

Art. 23 – Allegati

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 3.12.2013)

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di San Salvatore Telesino, consapevole della necessità impellente di favorire la diffusione di pratiche volte ad un uso sostenibile delle risorse ed una gestione razionale e attenta dei rifiuti, nella convinzione, secondo il principio "chi inquina paga", che le buone pratiche ambientali debbano essere premiate al fine di stimolare un loro radicamento duraturo sul territorio, intende promuovere il compostaggio domestico (auto-compostaggio) come forma di auto-smaltimento dei rifiuti organici al fine di:

- promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti;
- diminuire i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica;
- ridurre i costi di smaltimento;
- prevenire la produzione di inquinanti atmosferici;
- migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche dei suoli agricoli e dei giardini sul territorio comunale;
- creare un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme d'iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, più in generale, volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Esso può svolgere una rilevante azione nell'incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che, altrimenti, andrebbero ad aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale, per chi lo pratica.

Il presente regolamento, disciplina i rapporti tra il Comune di San Salvatore Telesino e i cittadini che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di smaltimento in autonomia della frazione organica degli stessi, finalizzata al loro recupero e trasformazione in *compost* da riutilizzare come fertilizzante nel terreno e nell'attività di giardinaggio in generale.

Articolo 1 – Campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano a tutto il territorio comunale di San Salvatore Telesino.

Articolo 2 – Definizione di compostaggio domestico e modalità

Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica - costituita da tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti, e i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc. – in "fertilizzante": il *compost*, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.

Il compostaggio domestico può essere fatto con i seguenti sistemi:

- a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
- b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
- c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno);

d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

Altre soluzioni tecniche potranno essere proposte dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

Articolo 3 – Finalità

La frazione organica costituisce in media il 25%-40% dei rifiuti domestici; effettuare il compostaggio di questa frazione può ridurre il quantitativo dei rifiuti da conferire al sistema di raccolta.

Il compostaggio domestico oltre a contribuire alla riduzione dei rifiuti, educa al recupero delle risorse naturali e ci avvicina ad un modello di sviluppo maggiormente sostenibile in quanto meno impattante in termini ambientali.

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti di matrice organica dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Articolo 4 – Definizioni

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i si adottano le seguenti definizioni:

- **Rifiuto organico:** “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato”;
- **Autocompostaggio:** “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”;
- **Compost di qualità:** “prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni”.

Articolo 5 – Promozione, sensibilizzazione e informazione del compostaggio domestico

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune, promuovendo l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, e mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta, anche un numero limitato di compostiere in comodato gratuito, previo svolgimento di bando per l'assegnazione delle stesse.

La fornitura delle compostiere è prevista esclusivamente per gli utenti che:

- siano residenti a San Salvatore Telesino o, in alternativa, pur non essendo residenti nel Comune, siano iscritti nel ruolo per la tassa rifiuti;
- siano in regola con il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- abbiano la disponibilità di uno spazio verde (giardino, orto) di almeno 150 mq.

In caso di richieste in numero superiore alla disponibilità, le compostiere saranno assegnate in base ai seguenti criteri di priorità:

- numero dei componenti il nucleo familiare;
- cronologia della richiesta di adesione volontaria al progetto.

Sarà facoltà del Comune acquistare in futuro ulteriori compostiere da mettere a disposizione

delle utenze.

Il Comune di San Salvatore Telesino provvede a programmare ed effettuare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla pratica del compostaggio domestico per tutta la cittadinanza.

Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, allo scopo di rendere partecipi i privati cittadini.

Saranno fornite, successivamente, ulteriori indicazioni sui materiali compostabili da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle tempistiche del processo di compostaggio, sul corretto impiego del *compost* prodotto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 6 – Compostaggio domestico condominiale

Affinché un gruppo di utenze condominiali possa praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà, è necessaria l'adesione di tutti i condomini.

L'amministratore condominiale (o, in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori e contestualmente depositare una copia del verbale dell'assemblea di condominio.

Al condominio verranno consegnate più compostiere o una compostiera di volumetria adeguata.

Articolo 7 – Partecipazione

Per partecipare al progetto occorre:

1. compilare l'apposito modulo di adesione, *Modello A*, da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi Comunale, o da scaricare dal sito internet del comune, e consegnarlo all'Ufficio Protocollo. Per chi fa richiesta della compostiera il *Modello A* va consegnato nei tempi e modalità previsti nel bando di assegnazione delle compostiere. Tale adesione deve essere firmata, in ogni caso, dalla persona fisica contribuente tassa rifiuti o, in caso di condominio, dal suo amministratore;
2. ritirare la compostiera distribuita dal Comune nei tempi e modi indicati al momento della comunicazione dell'accettazione della domanda attraverso il sito web del Comune;
3. rispettare il presente Regolamento.

Ai cittadini che aderiranno al Progetto, verrà consegnata, la documentazione informativa necessaria a intraprendere il compostaggio domestico, in formato elettronico, e solo su richiesta in formato cartaceo; tutta la documentazione potrà inoltre essere scaricata dal sito web del Comune.

Nel caso in cui la richiesta della compostiera avvenga a bando concluso, il Comune provvederà ugualmente a stilare una lista dei richiedenti, che verranno successivamente contattati dal personale appositamente incaricato, fino ad esaurimento scorte, e per l'illustrazione del procedimento di compostaggio domestico. Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata a compostiere esaurite, le utenze interessate verranno contattate ed informate della possibilità di attivare, frattanto, il compostaggio domestico attraverso uno dei metodi alternativi all'utilizzo della compostiera riportati all'art. 2 e riconosciuti validi ai fini dello sconto percentuale sulla tassa rifiuti.

Le richieste di adesione, ai fini del riconoscimento pieno dello sconto percentuale sulla tassa rifiuti, dovranno pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno. Alle richieste pervenute successivamente alla predetta data sarà riconosciuto uno sconto percentuale pari al 50% di quello annuale.

Le utenze domestiche e condominiali che conducono l'attività di compostaggio domestico, non possono conferire i rifiuti, la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio, al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena la revoca della concessione della compostiera e la decadenza dello sconto percentuale sulla tassa rifiuti. A tali utenze, inoltre, non sarà più consentito il ritiro dei

sacchetti per la raccolta della frazione organica né verrà erogato il servizio di raccolta della stessa.

Articolo 8 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostate tutte le sostanze organiche di provenienza alimentare, con preferenza per quelle vegetali:

- Scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, gusci di uova
- Sfalci d'erba
- Foglie e paglia
- Fondi del caffè, filtri d'infusi, tè e tisane
- Resti di lana ed altre fibre naturali
- Trucioli di legno (non trattato), cortecce e potature, ramaglie di piccolo diametro,
- Cenere di combustione di scarti vegetali
- Scarti del giardino e delle terrazze (fiori e piante appassiti anche con terra di vaso)
- I resti dell'orto e le erbe infestanti
- Fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi di cibo (non di detersivi o altri prodotti sintetici)

E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (ad esempio: aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Si evidenzia che l'elenco sopra riportato non vuole essere assolutamente esaustivo ma, per maggiori dettagli, si rimanda al manuale del compostaggio.

Cosa non compostare

Nel composter non devono essere introdotti (a titolo esemplificativo):

- Metalli in genere, vetro, cartone plastificato
- Riviste in carta patinata, stampe a colori.
- Filtri di aspirapolvere

Articolo 9 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico di cui all'art.2, l'area dove avviene il processo deve essere situata nel territorio del Comune, deve essere non inferiore a 10 mq per componente nucleo familiare, e non inferiore a 150 mq se si richiede la compostiera in comodato gratuito al Comune; nell'istanza di adesione l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in una zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni d'acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili;
- c) rivoltare almeno una volta a settimana il materiale per favorire la sua ossigenazione ed il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (aggiungendo acqua o maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla

(con aggiunta di rifiuti compostabili secchi quali foglie, paglia, ecc.);

- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale ed in posizione tale da non arrecare disturbo ai vicini.

Gli scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarne preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.L. la relativa fattibilità.

Articolo 10 – Attività di recupero complementari al compostaggio domestico

E' ammesso, come attività complementare al compostaggio domestico, il recupero dei rifiuti verdi organici attraverso l'utilizzo di animali da cortile e da allevamento quali galline, capre, pecore, ecc., cui vengono somministrati come cibo, a patto che, al pari del compostaggio domestico, ne sia verificata la reale sussistenza da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11 – Albo Comunale Compostatori

Presso l'Ufficio Tributi del Comune è tenuto l'Albo Comunale dei Compostatori, che rappresenta l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale dei Compostatori i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini residenti o, in alternativa, non residenti nel Comune che siano iscritti nel ruolo per la tassa rifiuti;

b) i cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 2 del presente Regolamento.

L'iscrizione all'Albo avviene con la presentazione della sottoscrizione dell'apposita adesione (Modulo A).

L'iscrizione all'Albo si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo tramite comunicazione scritta indirizzata all'ufficio tributi.

Articolo 12 – Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo comunale dei Compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli, con cadenza almeno quadrimestrale, presso la residenza o il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori, ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio; il numero minimo di controlli non sarà inferiore al 5% delle ubicazioni di auto-compostaggio attive nell'anno solare, così come previsto al punto 3.3 dell'Allegato 1 della DGR 384/2012.

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera o gli utenti che abbiano comunicato di praticare il compostaggio

conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio comunale competente.

Le verifiche saranno effettuate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981; da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di apposito documento di riconoscimento.

Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento nonché ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di adesione al compostaggio. Di ogni controllo è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è richiesto, con apposita comunicazione, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori dalla data del primo controllo, con conseguente applicazione di sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

La cancellazione d'ufficio o su istanza di parte comporta la perdita della premialità sulla tassa rifiuti, nonché per i comodatari l'onere di restituzione della compostiera al Comune secondo le modalità concordate con l'Ufficio Tributi.

Articolo 13 – Assegnazione dei compostatori in comodato gratuito

Il Comune, al fine di incentivare ulteriormente la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio, si riserva la possibilità, a contributo concesso da parte della provincia di Benevento, di assegnare in comodato gratuito le compostiere.

Le compostiere disponibili saranno assegnate ai richiedenti secondo i criteri indicati nell'art.5, seguendo l'ordine indicato.

I cittadini che ottengono in comodato gratuito l'uso di un compostatore di proprietà comunale ne divengono custodi e si impegnano:

- a) a servirsi del compostatore con la dovuta diligenza, attendendosi alle regole basilari del compostaggio domestico ed a non destinare il bene a scopi differenti;
- b) a custodire e conservare il compostier con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarlo presso la propria abitazione od altro luogo adeguato in prossimità dell'abitazione (orto, vigneto, giardino);
- c) ad assumersi ogni responsabilità verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del compostatore;
- d) a restituire il bene comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà;
- e) a consentire al Comune di visionare periodicamente l'andamento del compostaggio domestico e ad attuare i suggerimenti forniti.

All'atto della consegna del compostatore sarà cura del Comune consegnare idonea documentazione sulla corretta modalità di utilizzo di realizzazione del compostaggio domestico.

Articolo 14 – Diritti e doveri degli aderenti

I cittadini che scelgono di aderire al compostaggio domestico sono tenuti a smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il *compost* ottenuto quale fertilizzante di piante, fiori,

orto, ecc.

L'iscrizione all'Albo dei Compostatori e la verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio domestico, danno diritto ad uno sconto sulla tassa rifiuti relativa all'immobile. Affinché il diritto alla riduzione della tassa possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi ai controlli necessari per la verifica nel rispetto del presente regolamento.

Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito dei compostatori di proprietà comunale, sono totalmente responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della manutenzione e della conservazione o non corretto utilizzo, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi ai consigli dell'addetto, pena il ritiro del compostatore, la cancellazione dall'Albo comunale dei Compostatori, l'annullamento del diritto alla riduzione della tassa rifiuti e il risarcimento del danno, fermo restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

Articolo 15 – Riduzione della tassa rifiuti

Le utenze che conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione sulla tassa rifiuti da un minimo del 5% fino ad un massimo del 25%, sulla base della stima del peso sottratto al conferimento in discarica.

Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta tassa rifiuti.

Lo sconto percentuale sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.

Nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio, l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla tassa rifiuti.

Le utenze che vengono iscritte nell'Albo dei Compostatori devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

Art. 16 – Attività vietate

- 1) E' vietato da parte dell'utente miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.
- 2) E' vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati.
- 3) E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato e in generale per le persone.
- 4) E' vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti.
- 5) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- 7) Il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare qualsiasi tipo di disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente Ufficio Comunale che provvederà a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche.
- 8) Le strutture di compostaggio dovranno essere predisposte in accordo con quanto descritto dall'art. 889 del Codice Civile.

Art. 17 – Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle presenti disposizioni.

Art. 18 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché ai regolamenti comunali.

Art.19 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizione presso gli Uffici Comunali competenti.

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 20– Funzionario responsabile

Al Funzionario responsabile del Servizio sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione. La responsabilità e i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio unitamente all'atto deliberativo di approvazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura presso l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Tributi, e sarà pubblicato sul sito web comunale www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it.

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento (in materia di auto-compostaggio), si deve intendere abrogata.

Articolo 22 - Modifiche al presente regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Articolo 23 – Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

- 1) Modello A: Modulo di adesione al Progetto di compostaggio domestico.
- 2) Modello B: cessazione della pratica del compostaggio domestico.
- 3) Modello C: restituzione compostiera.